Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 25 febbraio 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1977, n. **1100.**

Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, che approva il regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, e 28 dicembre 1970, n. 1471;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1471, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio direttivo è costituito da:

a) il presidente dell'ente, designato dal Ministro per i trasporti;

b) due membri designati dal Ministro per i trasporti, appartenenti ai ruoli organici della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;

c) un membro designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, appartenente ai ruoli organici della carriera direttiva della predetta amministrazione;

d) tre membri designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su indicazione delle organizzazioni sindacali della gente dell'aria a carattere nazionale più rappresentative.

Il presidente e i componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — LATTANZIO — ANSELMI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1978, n. **36.**

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Teresa e Luigi de Beaumont Bonelli per le ricerche sul cancro», in Napoli.

N. 36. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Teresa e Luigi de Beaumont Bonelli per le ricerche sul cancro », in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1978
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1978, n. **37.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari ad acquistare un immobile.

N. 37. Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari viene autorizzata ad acquistare dalla Società SAIA - S.p.a., al prezzo di L. 482.000.000, per conto della consorella di Oristano, un immobile sito in Oristano, via Carducci, in corso di iscrizione al nuovo catasto edilizio urbano, costituito da un locale e due posti auto al piano scantinato, da un vano ed un servizio al piano terra e da ventitre vani oltre due gruppi servizi e due archivi al primo piano, il tutto destinato ad ospitare la sede della camera di commercio di Oristano.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1978
Registro n. 3 *Industria, foglio n.* 353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la nota di designazione del Ministro per il tesoro n. 163973/40 del 10 novembre 1977;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il dott. Felice Ruggiero è nominato consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in base al punto *d)* dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione del prof. Ferdinando Ventriglia cessato dall'incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1977

LEONE

LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1978
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 197

(1539)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleche conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 3 del precitato decreto concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1976 relativo alla costituzione del predetto organo;

Vista la nota n. 165799/40 dell'8 novembre 1977, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato che il proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto, dott. Francesco Tenore, si è dimesso dall'incarico predetto ed ha designato, in sua sostituzione, il dott. Giacomo Di Iorio, dirigente generale;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Giacomo Di Iorio, dirigente generale, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Francesco Tenore, dimissionario.

Il dott. Di Iorio rimane in carica per il restante periodo del quadriennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1977

LEONE

ANSELMI — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 341

(1502)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1978.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che l'avv. Giusto Geremia, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1974 direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° febbraio 1977;

Viste le deliberazioni n. 86 del 29 luglio 1977 e n. 95 del 5 agosto 1977, con le quali il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha proposto, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639, il dott. Bruno Biondo per la nomina a direttore generale dell'Istituto medesimo;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Bruno Biondo è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il dott. Bruno Biondo sarà assunto, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, fino al raggiungimento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 12, lettera *d*), della citata legge n. 70.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1978

LEONE

ANSELMI — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1978
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 56

(1618)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1977.

Sostituzione di un componente il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto 7 aprile 1977, registrato presso la Corte dei conti, addì 16 aprile 1977, bilancio Trasporti (Direzione generale M.C.T.C. ed aviazione civile), registro n. 3, foglio n. 205, con il quale sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la lettera 143873 in data 20 ottobre 1977, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato di aver designato il dott. Massimo Dell'Isola, quale suo rappresentante supplente in seno al comitato centrale in sostituzione del dott. Giorgio De Rossi, designato ad altro incarico;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Massimo Dell'Isola è chiamato a far parte, in qualità di componente supplente, del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Giorgio De Rossi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1977
Registro n. 9 Trasporti, foglio n. 118

(1487)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone colpite nella regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione autonoma della Valle d'Aosta;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali del 1°-15 maggio, 7, 8, 9, 10, 11 ottobre 1977 verificatesi nella regione autonoma della Valle d'Aosta, nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e si delimita l'intero territorio regionale nel quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4 della stessa legge n. 364.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(1435)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Grosseto;

Vista la nota n. 446 del 16 maggio 1977, con la quale l'Associazione provinciale degli artigiani indipendenti rinuncia formalmente al proprio rappresentante in seno alla citata commissione in quanto la categoria è già rappresentata dall'Associazione degli artigiani;

Vista la nota n. 1193/AG/F/14 del 21 aprile 1977, con la quale l'Intersind chiede l'inclusione di un proprio rappresentante nella commissione stessa asserendo di avere nella provincia un alto grado di rappresentatività;

Vista la nota n. 6604 del 16 giugno 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Grosseto fa presente la necessità di sostituire — per i motivi suesposti — in seno alla commissione di cui trattasi il rappresentante dell'Associazione artigiani indipendenti sig. Luciano Meconcelli — dimissionario — con il rappresentante dell'Intersind dott. Fausto Carino;

Decreta:

Il dott. Fausto Carino è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Grosseto, quale rappresentante dell'Intersind, in sostituzione del sig. Luciano Meconcelli, rappresentante dell'Associazione artigiani indipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1323)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1978.

Imbarco di prodotti petroliferi, per provviste di bordo, sugli aeromobili privati da turismo italiani non in diretta partenza per l'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 258 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Ritenuta l'esigenza, per ragioni di sicurezza fiscale, di emanare il provvedimento previsto dal terzo comma del citato art. 258;

Decreta:

Articolo unico

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 258 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, non è applicabile per l'imbarco e il trasbordo di prodotti petroliferi, per provviste di bordo, sugli aeromobili privati da turismo italiani che non siano in diretta partenza per un aeroporto estero.

Lo scalo sull'aeroporto estero deve risultare comprovato mediante « visto » apposto sul giornale di rotta dalla competente autorità estera. In mancanza di detto « visto » i benefici accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie.

Per gli aerei da turismo stranieri l'applicazione della disposizione legislativa richiamata nel primo comma resta subordinata al trattamento di reciprocità previsto dal decreto ministeriale 1° luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 15 settembre 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(1437)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Cento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara), approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970 e modificato con decreti ministeriali del 3 luglio 1972, del 23 giugno 1973 e del 15 dicembre 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 3 marzo 1977 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 27 marzo 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 6, comma primo, dello statuto della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara), in conformità al seguente testo:

« Il numero dei soci non sarà maggiore di novanta nè minore di settantacinque ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1143)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

Sostituzione di due membri effettivi e di quattro membri supplenti della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1976, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 6283 del 26 settembre 1977, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Bologna chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, di alcuni rappresentanti della CGIL ed esattamente due membri effettivi i signori Biancoli Enzo e Fantini Terzo e quattro supplenti, i signori Coatti Germano, Lenzarini Paolo, Mannucci Leone e Moser Marco — tutti dimissionari — rispettivamente con i signori Bonfiglioli Maurizio e Leoncini Franco, quali membri effettivi e i signori Lambatini Luciano, Zanardi Luigi, Lama Franco e Davolio Maurizio, quali membri supplenti;

Decreta:

I signori Bonfiglioli Maurizio e Leoncini Franco sono nominati membri effettivi e i signori Lambatini Luciano, Zanardi Luigi, Lama Franco e Davolio Maurizio, quali membri supplenti in rappresentanza della CGIL in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna, in sostituzione rispettivamente dei signori Biancoli Enzo, Fantini Terzo, Coatti Germano, Lenzarini Paolo, Mannucci Leone e Moser Franco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1325)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1978.

Delega delle funzioni ministeriali connesse agli adempimenti amministrativi necessari per l'attuazione degli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1977, con il quale è stato nominato un commissario straordinario per la liquidazione della Azienda di Stato per le foreste demaniali, soppressa ai sensi del primo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha dato attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Considerato che la Corte dei conti, sezione del controllo, con deliberazione in data 2 febbraio 1978 ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del predetto provvedimento;

Ritenuto che appare necessario provvedere affinché sia assicurata la conservazione dei beni gestiti dalla soppressa Azienda, nelle more degli adempimenti di cui all'art. 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Ritenuta altresì la necessità di non creare soluzioni di continuità nella gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti, già amministrati dalla predetta Azienda, fino alla adozione della legge nazionale prevista dall'art. 83 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Considerato che con la soppressione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, organo alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la cura degli interessi pubblici nello specifico settore deve ritenersi ora riferita al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale ha il potere-dovere di assicurare, con la conservazione dei beni oggetto del trasferimento alle regioni, la concreta attuazione della richiamata normativa recata dal ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Considerata l'opportunità di delegare ad un dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le connesse funzioni ministeriali, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Articolo unico

Sono delegate al dott. Alfonso Alessandrini, dirigente superiore del Corpo forestale dello Stato, le funzioni ministeriali connesse agli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per l'attuazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché quelle inerenti alla gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti, già amministrati dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, fino all'entrata in vigore della legge nazionale prevista dal secondo comma dell'articolo 83 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il delegato è autorizzato ad avvalersi delle strutture della soppressa Azienda e del personale già utilizzato dalla stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1978

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1978
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 208

(1489)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2966/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 2967/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che deroga, a favore dell'associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-Est, agli articoli 1, 6 e 13 del regolamento (CEE) n. 2966/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 2968/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che deroga, a favore del mercato comune dell'America centrale agli articoli 1, 6 e 13 del regolamento (CEE) numero 2966/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 2969/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che deroga, a favore dei paesi firmatari dell'accordo di Cartagena (gruppo andino) agli articoli 1, 6 e 13 del regolamento (CEE) n. 2966/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo.

Pubblicati nel n. L 350 *del* 30 *dicembre* 1977.

(170/C)

Regolamento (CEE) n. 2970/77 del consiglio, del 29 dicembre 1977, che stabilisce talune misure temporanee per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 2971/77 del consiglio, del 29 dicembre 1977, che stabilisce talune misure temporanee di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di alcuni paesi terzi nella zona di 200 miglia nautiche al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana.

Regolamento (CEE) n. 2972/77 del consiglio, del 29 dicembre 1977, che stabilisce talune misure provvisorie per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia.

Regolamento (CEE) n. 2973/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2974/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2975/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2976/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2977/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2978/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2979/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2980/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2981/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2982/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2983/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2984/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2985/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2986/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2987/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2988/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 2989/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2990/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2991/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2992/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2993/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2994/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 2995/77 della commissione, del 21 dicembre 1977, che fissa gli importi di cui sono ridotti gli oneri applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Decisione n. 2996/77/CECA della commissione, del 21 dicembre 1977, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1978 e modifica la decisione n. 3/52/CECA, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA.

Regolamento (CEE) n. 2997/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2389/77, che determina gli importi degli elementi mobili e gli importi compensativi, nonchè i dazi addizionali applicabili all'importazione, per il periodo dal 1° novembre 1977 al 31 gennaio 1978 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) numero 1059/69.

Regolamento (CEE) n. 2998/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2999/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 351 *del* 31 *dicembre* 1977.

(171/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 13 dicembre 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Alessandro Borri, agente consolare onorario di Francia a Parma.

(1147)

In data 13 dicembre 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mario Plaisant, vice console onorario di Danimarca a Cagliari.

(1148)

In data 13 dicembre 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ahmed Hasan Turki, console generale di Libia a Milano.

(1149)

In data 13 dicembre 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Enrico Tola Grixoni de Spilimbergo, vice console onorario di Spagna ad Alghero.

(1150)

In data 28 novembre 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Onofri, console generale onorario di Bangladesh a Milano.

(1151)

In data 28 novembre 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Georges De Castro Rebello, vice console di Brasile a Napoli.

(1152)

In data 28 novembre 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Eugeniusz Seiler, console di Polonia a Milano.

(1153)

In data 28 novembre 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Francesco Paolo Caponera, console generale onorario di Mauritius a Roma.

(1154)

In data 13 dicembre 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Italo Minguzzi, agente consolare onorario di Francia a Rimini.

(1155)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato concernente i piani regionali antincendio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Calabria, Toscana, Liguria, Puglia, Campania, Piemonte, Veneto e Umbria.

Il contenuto dei piani regionali antincendio qui di seguito riportati e la cartografia delimitante le zone comprese nei piani stessi sono a disposizione degli interessati presso i competenti uffici regionali:

piano regionale antincendio della regione Emilia-Romagna, approvato con decreto ministeriale del 3 agosto 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1977;

piano regionale antincendio della regione Marche, approvato con decreto ministeriale del 3 agosto 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1977;

piano regionale antincendio della regione Calabria, approvato con decreto ministeriale del 3 febbraio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1977;

piano regionale antincendio della regione Toscana, approvato con decreto ministeriale del 3 agosto 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1977;

piano regionale antincendio della regione Liguria, approvato con decreto ministeriale del 3 agosto 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1977;

piano regionale antincendio della regione Puglia, approvato con decreto ministeriale del 3 febbraio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1977;

piano regionale antincendio della regione Campania, approvato con decreto ministeriale del 3 febbraio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1977;

piano regionale antincendio della regione Piemonte, approvato con decreto ministeriale del 18 maggio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1978;

piano regionale antincendio della regione Veneto, approvato con decreto ministeriale del 30 dicembre 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1978;

piano regionale antincendio della regione Umbria, approvato con decreto ministeriale del 30 dicembre 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1978.

(1548)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di tecnica delle costruzioni presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari è vacante la cattedra di tecnica delle costruzioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1507)

Vacanza della cattedra di geologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari è vacante la cattedra di geologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1508)

Vacanza della cattedra di sistemi biologici neurosensoriali presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano è vacante la cattedra di sistemi biologici neurosensoriali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1509)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 22 febbraio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	853,45	853,45	853,60	853,45	853,40	853,45	853,45	853,45	853,45	853,45
Dollaro canadese	765,90	765,90	766 —	765,90	765,95	765,90	761,45	765,90	765,90	765,90
Franco svizzero	466,80	466,80	467 —	466,80	466,85	466,80	465,30	466,80	466,80	466,80
Corona danese	151,70	151,70	151,60	151,70	151,67	151,70	152,19	151,70	151,70	151,70
Corona norvegese	160,07	160,07	160 —	160,07	160,05	160,07	160,47	160,07	160,07	160,10
Corona svedese	184,80	184,80	184,70	184,80	184,74	184,80	184,84	184,80	184,80	184,80
Fiorino olandese	388,12	388,12	388,30	388,12	388,04	388,12	387,68	388,12	388,12	388,10
Franco belga	26,755	26,755	26,74	26,755	26,72	26,75	26,687	26,755	26,755	26,75
Franco francese	177,39	177,39	177,50	177,39	177,37	177,39	177,27	177,39	177,39	177,40
Lira sterlina	1659,40	1659,40	1661 —	1659,40	1659,59	1659,40	1658,80	1659,40	1659,40	1659,40
Marco germanico	417,82	417,82	417,70	417,82	417,70	417,82	417,43	417,82	417,82	417,80
Scellino austriaco	58,08	58,08	58,10	58,08	58,03	58,02	58,05	58,08	58,08	58,02
Escudo portoghese	21,30	21,30	21,35	21,30	21,32	21,30	21,32	21,30	21,30	21,30
Peseta spagnola	10,625	10,625	10,61	10,625	10,61	10,62	10,618	10,625	10,625	10,62
Yen giapponese	3,572	3,572	3,57	3,572	3,57	3,57	3,58	3,572	3,572	3,57

Media dei titoli del 22 febbraio 1978

Rendita 5 % 1935	73,800
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	94,575
» 5 % (Ricostruzione)	95,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,675
» 5 % (Beni esteri)	95,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,150
» 5,50 % » » 1968-83	81,875
» 5,50 % » » 1969-84	76,875
» 6 % » » 1970-85	75,200
» 6 % » » 1971-86	74,275
» 6 % » » 1972-87	73,100
» 9 % » » 1975-90	82,500
» 9 % » » 1976-91	81,100
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	86,800
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,950
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,625
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,625
» poliennali 7 % 1978	99,500
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,400
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,550
» » 9 % 1980	93,775
» » 10 % 1981	93,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1978

Dollaro USA	853,475
Dollaro canadese	765,925
Franco svizzero	466,80
Corona danese	151,71
Corona norvegese	160,09
Corona svedese	184,79
Fiorino olandese	388,13
Franco belga	26,745
Franco francese	177,435
Lira sterlina	1659,675
Marco germanico	417,91
Scellino austriaco	58,06
Escudo portoghese	21,31
Peseta spagnola	10,624
Yen giapponese	3,572

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie.

L'AVVOCATO GENERALE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Sentito il comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato nell'adunanza del 27 gennaio 1978;

Considerato che il mandato del rappresentante del personale in seno al predetto consesso verrà a scadere il 26 giugno 1978;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Avvocatura dello Stato in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura stessa.

Le elezioni avranno luogo il giorno 13 maggio 1978.

Art. 2.

E' stabilita una circoscrizione elettorale unica con competenza per l'intero territorio della Repubblica.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Cavalli avv. Vito, vice avvocato generale dello Stato.

Componenti:

Castiglia Michele, segretario principale;
Iachetti Clabassi Isabella, segretario principale;
Fuligni Gino, coadiutore superiore;
Di Paco Savini Mila, coadiutore dattilografo;
Marchetti Alfio, commesso capo;
Cappellani Mario, agente tecnico.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 8 marzo 1978.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Roma, è costituita come segue:

Presidente:

Tufi rag. Arnolfo, segretario capo.

Componenti:

Santoro Prosperi Gabriella Giuliana, segretario principale;
Nardocci Rodolfo, segretario;
Calabrese Maria Rosaria, coadiutore principale;
Capitani Maurizio, coadiutore dattilografo;
Reisellina Marco Valerio, commesso capo;
Di Francesco Palmarino, agente tecnico.

Roma, addì 21 febbraio 1978

L'avvocato generale f.f.: DI CIOMMO

(1558)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Fabrizia, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 23 gennaio 1978, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Fabrizia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fabrizia (Catanzaro), in liquidazione coatta, il rag. Ferdinando Barbaro è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1532)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Interventi statali; 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 7 % s.s. Ferrovie dello Stato; 7 % s.s. Interventi statali; 8 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % s.s. Interventi statali e 10 % s.s. Interventi statali.

Si notifica che il giorno 15 marzo 1978 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1978:

1) 6 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 922 titoli di L. 50.000
» 674 titoli di » 500.000
» 597 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 980.100.000.

2) 6 % S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1965:

Estrazione a sorte di:

n. 1.485 titoli di L. 50.000
» 913 titoli di » 250.000
» 1.199 titoli di » 500.000
» 2.112 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.014.000.000;

Emissione seconda 1965 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 2.025 titoli di L. 50.000
» 1.245 titoli di » 250.000
» 1.635 titoli di » 500.000
» 2.880 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.110.000.000;

Emissione seconda 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 300 titoli di L. 50.000
» 210 titoli di » 250.000
» 885 titoli di » 500.000
» 1.785 titoli di » 1.000.000
» 165 titoli di » 5.000.000
» 75 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.870.000.000;

Emissione seconda 1966 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 900 titoli di L. 50.000
» 630 titoli di » 250.000
» 1.155 titoli di » 500.000
» 3.090 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.870.000.000;

Emissione seconda 1969:

Estrazione a sorte di:

n. 435 titoli di L. 50.000
» 350 titoli di » 250.000
» 650 titoli di » 500.000
» 1.735 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.169.250.000.

3) 6 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/66-7/86 - 1ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 105 titoli di L. 50.000
» 413 titoli di » 250.000
» 773 titoli di » 500.000
» 2.240 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.735.000.000;

Emissione ventennale 7/69-7/89 - 5ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 564 titoli di L. 50.000
» 963 titoli di » 100.000
» 520 titoli di » 250.000
» 1.039 titoli di » 500.000
» 4.333 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.107.000.000.

4) 7 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 786 titoli di L. 50.000
» 767 titoli di » 500.000
» 1.585 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.007.800.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 289 titoli di L. 100.000
» 393 titoli di » 500.000
» 1.384 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.609.400.000.

5) 7% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1972:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.000.000.000.

6) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/70-7/90 - 1ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 626 titoli di L. 50.000
» 1.447 titoli di » 100.000
» 656 titoli di » 250.000
» 1.434 titoli di » 500.000
» 6.743 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.800.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *emissione*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 772.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.317.500.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 318.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono per il complessivo valore nominale di L. 954.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 771.550.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.314.650.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *emissione* - 4ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.000.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *emissione* - 5ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 144.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 434.700.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *emissione* - 6ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.550.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.303.000.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *emissione*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 1.464.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.394.700.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 2.641.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 18.491.900.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 75.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 675.900.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *emissione*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 2.251.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.259.500.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.314.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.198.000.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 4.709.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 37.679.200.000.

7) 8 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 100.000
» 15 titoli di » 500.000
» 860 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 868.400.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 100.000
» 26 titoli di » 500.000
» 956 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 969.700.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 100.000
» 21 titoli di » 500.000
» 781 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 792.200.000.

8) 9 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 100.000
» 15 titoli di » 500.000
» 166 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 173.900.000.

9) 9 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale 1974:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 255.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.278.000.000;

Emissione quindicennale - 2ª *emissione* 1975:

Estrazione a sorte di n. 20 serie di L. 1.009.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 20.192.000.000;

Emissione quindicennale - 2ª *emissione* 1975 - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 1.442.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono per il complessivo valore nominale di L. 21.639.000.000;

Emissione quindicennale - 2ª *emissione* 1975 - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 268.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.682.000.000;

Emissione quindicennale - 2ª *emissione* 1976:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.206.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.034.000.000.

10) 10 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - 2ª *emissione* 1977:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 610.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.054.000.000;

Emissione quindicennale - 2ª *emissione* 1977 - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 2.228.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.685.500.000.

Totale generale L. 209.664.300.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(1531)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Linarolo

Con deliberazione della giunta regionale 13 dicembre 1977, n. 13256, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Linarolo (Pavia) adottato con deliberazione consiliare 22 marzo 1976, n. 24.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare.

(1493)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Borgarello

Con deliberazione della giunta regionale 6 dicembre 1977, n. 13127, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Borgarello (Pavia) adottato con deliberazione consiliare 30 dicembre 1975, n. 60.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare.

(1494)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Besana Brianza

Con deliberazione della giunta regionale 13 dicembre 1977, n. 13282, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale, adottato dal comune di Besana Brianza (Milano) con deliberazione consiliare 7 marzo 1975, n. 28.

(1495)

Variante al piano regolatore generale del comune di Carobbio degli Angeli

Con deliberazione della giunta regionale 13 dicembre 1977, n. 13257, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Carobbio degli Angeli (Bergamo) adottata con deliberazione consiliare 7 ottobre 1976, n. 106, relativa alla razionalizzazione dell'uso del territorio comunale.

(1496)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano di zona del comune di Cairo Montenotte

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 dicembre 1977, n. 2663, è stata approvata la variante al piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cairo Montenotte (Savona), adottata con deliberazione consiliare 12 novembre 1976, n. 108, relativamente allo stralcio di un'area dal comprensorio Rocchetta-Ramere.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1384)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di sette società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Cooperativa edilizia Serenissima a r.l. », in Trieste;

2) « Danubio a r.l. », in Trieste;

3) « Società cooperativa edilizia Parva Domus a r.l. », in Tarvisio (Udine);

4) « Cooperativa Allevatori Buiese a r.l. », in Buia (Udine);

5) « Cooperativa Agraria Racchiusana a r.l. », in Racchiuso di Attimis (Udine);

6) « Cooperativa Servizi Agricoli di Premariacco a r.l. », in Premariacco (Udine);

7) « Cooperativa di consumo di Pagnacco a r.l. », in Pagnacco (Udine).

(1385)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Vidozzi Corrado intesa ad ottenere la restituzione nella forma originaria di « Vidoz » del proprio cognome variato in precedenza in « Vidozzi » con decreto prefettizio n. 1282/40-I, datato 16 aprile 1940;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle Nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidozzi Corrado, nato a Lucinico (Gorizia) il 24 ottobre 1908 e residente a Gorizia, via Concordia n. 36, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Vidoz.

Uguale restituzione è disposta per la moglie Rozic Vittoria in Vidoz, nata a Piedimonte (Gorizia) il 10 agosto 1910.

Il presente decreto a cura del comune di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 28 gennaio 1978

Il prefetto: BARRASSO

(1386)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di esperto in lingue straniere in prova

Le prove scritte del concorso per un posto di esperto in lingue straniere in prova per le lingue obbligatorie tedesco e inglese e per la lingua facoltativa francese, avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni 4, 5 e 6 aprile 1978.

Le prove scritte del concorso per un posto di esperto in lingue straniere in prova per le lingue obbligatorie tedesco e francese e per la lingua facoltativa inglese avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni 11, 12 e 13 aprile 1978.

Le prove scritte del concorso per un posto di esperto in lingue straniere in prova per le lingue francese e serbo-croato avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni 18 e 19 aprile 1978.

(1498)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Le prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 9 Istruzione, foglio n. 167, avranno luogo i giorni 30 e 31 marzo 1978, con inizio alle ore 9, presso l'istituto tecnico industriale statale «E. Fermi», via Trionfale n. 8737, Roma.

(1497)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 15-16 del 14-21 aprile 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 254, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1975.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 29 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 255, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(1023)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 21-22 del 26 maggio-2 giugno 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1977, registro n. 55 Istruzione, foglio n. 338, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli, indetto con decreto ministeriale 13 giugno 1975, ed è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(1022)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20 del 12-19 maggio 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975, registro n. 49 Istruzione, foglio n. 308, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1974.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 309, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(1024)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20 del 12-19 maggio 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1977, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 171, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1975, ed è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(1030)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20 del 12-19 maggio 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 38 Istruzione, foglio n. 46, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Bologna, indetto con decreto ministeriale 9 febbraio 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 28 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 38 Istruzione, foglio n. 47, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e l'idoneo del concorso predetto.

(1025)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 19-20 del 12-19 maggio 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1977, registro n. 38 Istruzione, foglio n. 72, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 11 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1977, registro n. 38 Istruzione, foglio n. 73, con il quale sono stati dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

(1026)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 15-16 del 14-21 aprile 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 320, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1975.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 27 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 321, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(1027)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20 e del 12 e 19 maggio 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1977, registro n. 38 Istruzione, foglio n. 74, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese, indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 11 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1977, registro n. 38 Istruzione, foglio n. 75, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(1021)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 15-16 del 14-21 aprile 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 38 Istruzione, foglio n. 44, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Bologna, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 28 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 38 Istruzione, foglio n. 45, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(1028)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 21-22 del 26 maggio-2 giugno 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1977, registro n. 55 Istruzione, foglio n. 340, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1975, ed è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(1029)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a centoventiquattro posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1977 del Ministero delle Finanze, è stato pubblicato in data 21 novembre 1977 il decreto ministeriale 30 settembre 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso speciale, per esami, su base regionale, a centoventiquattro posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 15 luglio 1976.

(1195)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a ventisei posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 6 ottobre 1977 il decreto ministeriale 29 settembre 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso speciale, per esami, su base regionale, a ventisei posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 15 luglio 1976.

(1196)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a quindici posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 21 novembre 1977 il decreto ministeriale 30 settembre 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso speciale, per esami, su base regionale, a quindici posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 15 luglio 1976.

(1193)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciassette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 24 ottobre 1977 il decreto ministeriale 5 ottobre 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciassette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 15 luglio 1976.

(1194)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a quattro posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari. ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 6 ottobre 1977 il decreto ministeriale 7 settembre 1977, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso speciale, per esami, su base regionale, a quattro posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'8 settembre 1976.

(1390)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1977, concernente l'elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di malattie infettive in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di malattie infettive presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Ligrone Francesco, nato a Salerno l'11 ottobre 1934.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di malattie infettive a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Calonghi Gianfranco, nato a Brescia il 4 agosto 1929;

Giannini Valerio, nato a Roma l'8 ottobre 1935.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1978

Il Ministro: Dal Falco

(1225)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elevazione, da tredici a diciassette, del numero dei posti del concorso, per esame teorico-pratico, a posti di procuratore aggiunto dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977, registro n. 5, foglio n. 288, con il quale è stato indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a tredici posti di procuratore aggiunto dello Stato;

Considerato che nel ruolo dei procuratori dello Stato si sono resi disponibili altri quattro posti da conferire mediante concorso;

Ritenuta l'opportunità di elevare da tredici a diciassette i posti messi a concorso con il citato decreto, per sopperire alle esigenze di servizio;

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Il numero dei posti di procuratore aggiunto dello Stato messi a concorso col proprio decreto del 12 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977, registro n. 5, foglio n. 288, è elevato da tredici a diciassette.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 14 novembre 1977

L'avvocato generale f.f.: Di Ciommo

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 67

(1565)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 30/San. dell'8 ottobre 1975, con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1971;

Considerato che il dott. Vittorio Carreri, medico chirurgo, componente di detta commissione ha fatto presente per vie brevi, di essere sollevato da tale incarico, per impegni non procrastinabili;

Vista la lettera n. 17894 del 7 novembre 1977, con la quale l'assessorato regionale alla sanità ha designato a far parte della commissione in premessa indicata la dott.ssa Angela Chiesa, medico chirurgo, in sostituzione del predetto dott. Vittorio Carreri;

Visti gli articoli 55 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

La dott.ssa Angela Chiesa, medico chirurgo, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano è chiamata a far parte della commissione giudicatrice d'esame indicata in premessa.

Il presente provvedimento è pubblicato nei modi e nei termini previsti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 18 novembre 1977

(1425) p. *Il presidente*: EBOLI

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(679/S)

OSPEDALE CIVILE DI CANELLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canelli (Asti).

(680/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE «E. E S. MACCHI» DI VARESE

Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(677/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anestesista;

un posto di aiuto della divisione «A» di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(683/S)

OSPEDALE DI ESTE

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(685/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(686/S)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. **45**.

Variazioni tra capitoli di spese del bilancio regionale per l'esercizio 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **24** *del* 31 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. **46**.

Variazioni al bilancio 1977 per interventi per l'attuazione del diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1977, n. **47**.

Ordinamento degli uffici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Modello organizzativo

L'apparato tecnico-amministrativo regionale è costituito da unità organizzative corrispondenti a materie e funzioni, o raggruppamenti omogenei di materie e funzioni, che assumono la denominazione di servizi o settori.

Sono servizi le unità organizzative preposte alle attività strumentalmente necessarie al funzionamento degli organi e dell'apparato tecnico amministrativo regionale.

Sono settori le unità organizzative preposte alle attività direttamente finalizzate alla disciplina delle materie di competenza regionale, secondo quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione, nonchè da leggi dello Stato, o comunque pertinenti l'azione di governo e di amministrazione del territorio e della comunità propria degli organi regionali.

Art. 2.
Articolazione interna e decentramento territoriale delle unità organizzative

Le unità organizzative si articolano al loro interno, per fasi di processo o per specificazione di materia, in uffici aventi esclusiva rilevanza interna. Tale articolazione è approvata, per le rispettive competenze, dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale e dalla giunta regionale, rispettivamente su proposta del segretario generale del consiglio e dell'assessore competente per materia, sentito il consiglio di amministrazione del personale.

I settori della giunta regionale si articolano in uffici, in forma anche territorialmente decentrata, a dimensione provinciale e comprensoriale.

A ciascun ufficio è preposto un dipendente regionale designato con lo stesso atto istitutivo dell'ufficio, avente qualifica non inferiore a quella di responsabile di ufficio.

Sino all'approvazione dei provvedimenti ordinatori di settore sono fatte salve le rilevanze esterne attribuite agli esistenti uffici decentrati che già le svolge.

Art. 3.
Funzioni delle unità organizzative

Le unità organizzative assolvono le attività inerenti le funzioni regionali nelle materie corrispondenti alle rispettive denominazioni.

L'ufficio di presidenza del consiglio, la giunta regionale e le presidenze degli organi regionali di controllo, per le rispettive competenze, sentiti i responsabili delle unità organizzative interessate, risolvono gli eventuali conflitti interni di competenza.

Art. 4.
Coordinamento e controllo generale sull'attività delle unità organizzative

Il coordinamento politico ed il controllo generale sull'attività delle unità organizzative dell'apparato regionale spettano, per le rispettive competenze, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale ed alla giunta regionale.

La giunta esercita queste prerogative in via generale attraverso la propria attività collegiale e, in via specifica, attraverso l'azione di indirizzo e controllo della presidenza, nonchè l'incarico attribuito agli assessori regionali ai sensi dell'art. 20 dello statuto.

Art. 5.
Adeguamenti strutturali

Le leggi di approvazione di piani e progetti indicano, volta a volta, le eventuali modifiche da apportare alla struttura dell'apparato regionale nonchè alle dotazioni organiche onde adeguarle alle nuove finalità e modalità individuate.

Le leggi di delega delle funzioni amministrative e di costituzione di enti ed aziende regionali prevedono anche i trasferimenti o i comandi di personale che, caso a caso, si rendano necessari, fatti salvi i diritti e la tutela previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1974, n. 11, e successive modificazioni.

Titolo II

UNITÀ ORGANIZZATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 6.
Servizi

Sono servizi del consiglio regionale:

il servizio segreteria del consiglio;
il servizio affari generali, amministrativi e contabili;
il servizio commissioni e resocontazione;
il servizio legislativo, documentazione e studi;
il servizio informazione, stampa e pubbliche relazioni;
la segreteria dell'ufficio di presidenza e della conferenza dei capi gruppo;
il servizio documentazione e biblioteca.

Art. 7.
Responsabilità dei servizi

L'incarico di segretario del consiglio regionale è attribuito dal consiglio stesso, su proposta dell'ufficio di presidenza, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974, e successive modifiche.

La responsabilità dei servizi del consiglio regionale è affidata dall'ufficio di presidenza del consiglio, sentito il consiglio di amministrazione del personale, a dipendenti regionali con qualifica non inferiore a quella di responsabile di ufficio, i quali sono responsabili, con opportuno margine di autonomia funzionale e secondo quanto stabilito dalla legge, dell'ordinato e proficuo svolgimento delle attività delle unità organizzative cui sono preposti.

Art. 8.
Coordinamento funzionale dei servizi

Il segretario del consiglio regionale cura il coordinamento funzionale dei servizi del consiglio stesso, secondo quanto previsto dall'art. 4 dalla legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974, e successive modifiche.

dell'

Titolo III.

UNITÀ ORGANIZZATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 9.

Servizi

Sono servizi della giunta regionale:

il servizio gabinetto ed affari generali della presidenza della giunta;
la segreteria della giunta;
il servizio per la programmazione e la pianificazione territoriale;
il servizio per gli affari legislativi, giuridici e legali;
il servizio amministrazione locale;
il servizio organizzazione e informatica;
il servizio amministrazione e gestione del personale;
il servizio bilancio e controllo di gestione;
il servizio ragioneria generale;
il servizio informazione, stampa, pubbliche relazioni.

Art. 10.

Settori

Sono settori della giunta regionale:

agricoltura e bonifica;
artigianato e industria;
assistenza ospedaliera;
assistenza sociale;
commercio, fiere e mercati;
edilizia pubblica;
edilizia residenziale;
foreste;
formazione professionale;
igiene ed ecologia;
irrigazione;
istruzione e cultura;
lavoro, movimenti demografici, occupazione giovanile;
lavori pubblici regionali e degli enti locali;
musei, biblioteche, beni culturali, spettacoli;
sanità;
schemi idrici intersettoriali e acque pubbliche;
trasporti;
turismo, sport, tempo libero;
urbanistica;
veterinaria;
viabilità;
zootecnia.

Art. 11.

Responsabilità dei servizi e dei settori

L'incarico di segretario della giunta regionale è attribuito dalla giunta stessa, su proposta del presidente, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974, e successive modifiche.

La responsabilità dei servizi e dei settori della giunta regionale è affidata dalla giunta stessa, sentito il consiglio di amministrazione del personale, a dipendenti regionali con qualifica non inferiore a quella di responsabile di ufficio, i quali sono responsabili, con opportuno margine di autonomia funzionale e secondo quanto stabilito dalla legge, dell'ordinato e proficuo svolgimento delle attività organizzative cui sono proposti.

Art. 12.

Coordinamento funzionale delle unità organizzative della giunta regionale

Il coordinamento funzionale dei servizi e dei settori della giunta, per assessorati, meterie omogenee o piani e progetti, è attribuito a dipendenti regionali secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974, e successive modifiche.

I coordinatori collaborano con gli amministratori regionali, promuovono le attività, coordinano funzionalmente i servizi ed i settori e ne controllano l'efficienza. Nella loro attività si avvalgono di apposito ufficio per gli affari amministrativi di interesse generale.

Con la periodicità richiesta dalle esigenze pianificatorie intersettoriali il presidente della giunta o più assessori convocano in conferenze generali o settoriali i coordinatori ed i responsabili delle unità organizzative costituenti l'apparato o parte dell'apparato tecnico-amministrativo della giunta regionale.

Titolo IV

UNITÀ ORGANIZZATIVE DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 13.

Servizi

Sono servizi degli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali le segreterie degli organi stessi.

Art. 14.

Responsabilità dei servizi

La responsabilità dei servizi degli organi regionali di controllo è affidata dalla giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione del personale, a dipendenti regionali con qualifica non inferiore a quella di responsabile di ufficio, i quali con opportuno margine di autonomia funzionale e secondo quanto stabilito dalla legge, sono responsabili dell'ordinato svolgimento delle attività delle unità organizzative cui sono preposti.

Titolo V

ORGANICI E METODI DI LAVORO DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 15.

Assegnazione del personale alle unità organizzative

Salve le competenze del consiglio regionale definite negli articoli precedenti, il personale è preposto e assegnato alle unità organizzative costituenti l'apparato regionale con provvedimenti della giunta regionale, rispettivamente su proposta degli assessori competenti e dei presidenti degli organi regionali di controllo. Per il personale del consiglio regionale la giunta provvede a richiesta dell'ufficio di presidenza, cui è riservata la competenza a disporre l'assegnazione alle singole unità organizzative del consiglio. Per la prima assegnazione del personale in servizio alla data di approvazione della presente legge viene sentito il consiglio di amministrazione del personale.

Art. 16.

Metodi di lavoro delle unità organizzative

Il presidente della giunta regionale, con proprio ordine di servizio, su proposta dell'assessore competente per materia e sentito il consiglio di amministrazione del personale, approva i metodi di lavoro e definisce i carichi di lavoro per ciascuno ufficio, determinando gli adeguamenti funzionali da apportare in relazione alla evoluzione tecnologica e organizzativa.

Per gli uffici del consiglio regionale vi provvede il presidente del consiglio con proprio ordine di servizio, su proposta del segretario generale e deliberazione dell'ufficio di presidenza, sempre sentito il consiglio di amministrazione del personale.

Art. 17.

Indennità di coordinamento funzionale e di direzione

Ai dipendenti regionali incaricati del coordinamento di servizio o di settori della giunta è attribuita l'indennità di cui all'art. 4, quinto comma, della legge regionale del 31 agosto 1974, n. 11, e successive modifiche. La medesima indennità è altresì corrisposta ai segretari del consiglio e della giunta nonchè del servizio gabinetto ed affari generali della presidenza della giunta stessa. L'indennità prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974, e successive modifiche, è attribuita ai responsabili dei servizi e dei settori nonchè ai dirigenti la segreteria particolare dei presidenti della giunta e del consiglio regionale.

Le indennità di coordinamento, di segretario della giunta e del consiglio regionale, nonchè quelle previste per i responsabili dei servizi e dei settori non sono in nessun caso cumulabili tra loro.

Art. 18.
Organi consultivi

La giunta regionale può costituire, per l'elaborazione e l'esame di progetti, leggi ed atti complessi, comitati di consulenza tecnico-scientifica integrati anche da esperti estranei all'amministrazione regionale. Le deliberazioni della giunta regionale costitutive dei comitati suddetti ne determinano la composizione, le finalità, la durata, la collocazione nelle strutture regionali, la segreteria, nonchè l'entità dei compensi e rimborsi spese da corrispondere agli esperti esterni, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 5 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 13.

Non possono fare parte dei comitati di cui sopra coloro che siano parenti ed affini, entro il 4° grado, di amministratori regionali o che abbiano rapporti contrattuali di natura economica o che si trovino comunque in conflitto di interessi con la Regione, nonchè con enti o aziende regionali o a partecipazione regionale. Le condizioni di cui sopra devono sussistere al momento del conferimento dell'incarico e devono permanere, a pena di decadenza, per tutta la durata del medesimo.

Con le stesse modalità il consiglio regionale può costituire comitati di consulenza per la migliore esplicazione delle sue funzioni istituzionali.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.
Denominazioni speciali del personale e delle unità organizzative trasferite alla Regione

Sono soppresse tutte le denominazioni speciali del personale e delle unità organizzative trasferite alla Regione in attuazione della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le attribuzioni conferite dalla legge ai responsabili delle unità organizzative trasferite alla Regione sono assegnate ai responsabili dei corrispondenti servizi, settori e uffici regionali.

Art. 20.
Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 19 dicembre 1977

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1977, n. 48.
Istituzione dei comprensori nella regione Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Molise, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 3, 59 e 61 del proprio statuto, ripartisce il territorio regionale in comprensori, quali ambiti territoriali unitari di programmazione e di pianificazione.

Art. 2.
Delimitazione

Il consiglio regionale approva con legge la delimitazione dei comprensori di cui all'articolo precedente, con le procedure di cui al successivo art. 3, in modo che nel rispetto delle attribuzioni proprie dei comuni, delle province e delle comunità montane:

a) consentano il riequilibrio tra le diverse zone della Regione e comprendano aree con caratteristiche e possibilità economiche diverse;

b) corrispondano ad aree nelle quali è possibile è conveniente localizzare la maggior parte delle attività economiche e dei servizi sociali, ai quali può accedere una data popolazione;

c) abbiano un'estensione territoriale adeguata alle esigenze della programmazione economica e dell'assetto territoriale;

d) comprendano l'intero territorio di un comune e di una o più comunità montane e salvaguardino, per quanto possibile, gli ambiti territoriali degli altri organismi sub-regionali;

e) garantiscano un'ampia ed articolata partecipazione della popolazione alla definizione ed alla gestione delle scelte programmatiche coordinando i diversi livelli di decisione;

f) aggreghino i comuni in modo da non frazionare il territorio e collegando lo sviluppo dei centri minori alle strutture urbane più consistenti;

g) verifichino la validità delle attuali perimetrazioni delle comunità montane, operando eventuali miglioramenti.

Art. 3.
Attuazione

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, predispone una proposta di massima di articolazione del territorio regionale in comprensori.

Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di giunta nel Bollettino ufficiale della Regione, le province territorialmente interessate, le comunità montane e i comuni fanno pervenire i propri pareri alla giunta regionale.

La giunta regionale, nei trenta giorni successivi al termine di cui al precedente comma, trasmette al consiglio regionale perchè deliberi ai sensi del precedente art. 2, la proposta definitiva di delimitazione dei comprensori, insieme ai pareri acquisiti dagli enti innanzi individuati.

La legge regionale di delimitazione dei comprensori in applicazione del criterio riportato al punto *g*) dell'art. 2 modifica i confini delle comunità montane interessate.

Le stesse procedure sono seguite per ogni eventuale modifica all'articolazione comprensoriale richiesta da esigenze di programmazione regionale.

L'ambito territoriale di ogni attività amministrativa regionale dovrà essere congruente con il comprensorio.

Art. 4.
Attività

L'organismo comprensoriale:

a) partecipa alla formazione ed all'aggiornamento del programma di sviluppo socio-economico regionale, ed ai programmi ed ai piani generali e settoriali della Regione, formulando pareri e proposte;

b) adotta, in armonia con le indicazioni programmatiche regionali, il piano di sviluppo socio-economico ed il piano territoriale del comprensorio;

c) esprime pareri sulla conformità a piani di cui alla lettera *b*) dei programmi di intervento e delle opere di rilevanza comprensoriale di competenza degli enti locali;

d) trasmette alla Regione relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei piani e di ogni altro intervento connesso con l'ambito comprensoriale;

e) promuove la partecipazione delle forze sociali, sindacali ed economiche alla vita del comprensorio e degli enti locali ivi rappresentati;

f) garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, attraverso la pubblicità delle sedute e l'uso degli organi di informazione;

g) assicura l'esercizio di ogni altra attribuzione ad esso comunque derivante;

h) coordina i servizi sociali e scolastici, sulla base della programmazione ospedaliera e delle indicazioni dei distretti scolastici, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Art. 5.
Organi

In ciascun comprensorio è istituito un organismo comprensoriale, che si articola in un'assemblea, un comitato esecutivo ed un presidente.

Art. 6.
Assemblea

Sono membri di diritto dell'assemblea comprensoriale:

a) il presidente di ciascuna provincia il cui territorio ricada anche parzialmente nel comprensorio;

b) i componenti del consiglio delle comunità montane, ricomprese nel territorio del comprensorio;

c) i sindaci dei comuni non facenti parte di comunità montane.

Sono membri elettivi:

d) tre membri dei consigli provinciali di cui uno appartenente alle minoranze, per ciascuna provincia il cui territorio ricade anche parzialmente nel comprensorio;

e) due consiglieri comunali (di cui uno delle minoranze) per i comuni non montani con meno di cinquemila abitanti;

f) cinque consiglieri comunali (di cui due delle minoranze) per i comuni non montani con meno di quindicimila abitanti;

g) otto consiglieri comunali (di cui tre delle minoranze) per i comuni non montani con meno di trentamila abitanti;

h) dieci consiglieri comunali (di cui quattro delle minoranze) per i comuni non montani con popolazione superiore.

I consiglieri provinciali e comunali sono eletti da ciascun consiglio provinciali e comunale tra i consiglieri designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza.

Art. 7.
Durata, insediamento, rinnovo, cessazione delle assemblee

L'assemblea dura in carica cinque anni.

Gli enti interessati fanno pervenire i nominativi dei componenti l'assemblea, di propria competenza, entro i termini che il consiglio regionale fissa contestualmente alla delimitazione di ciascun comprensorio, al presidente della giunta regionale, che convocherà entro quindici giorni l'assemblea, fissando anche la seduta della stessa.

La prima seduta è provvisoriamente presieduta dal sindaco del comune ove ha luogo la prima riunione.

I rappresentanti dei comuni che costituiscono le comunità montane, sono eletti nel numero e con i criteri fissati dall'art. 6, lettere *e*), *f*), *g*), e *h*) della presente legge.

Sono soppressi i comma terzo, quarto e quinto dell'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11.

Le province e i comuni non montani eleggono i propri rappresentanti presso il comprensorio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di cui all'art. 2 della presente legge.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni montani per i quali è modificato il criterio di rappresentanza ai sensi del precedente art. 6, integrano i propri rappresentanti presso la comunità montana di appartenenza.

In sede di prima applicazione negli enti locali retti a gestione commissariale i rappresentanti elettivi nell'assemblea sono nominati dal commissario e restano in carica fino a quando l'assemblea consiliare successivamente eletta non provveda alla loro sostituzione.

Ciascun comune e ciascuna provincia, dopo il rinnovo dei rispettivi consigli, provvedono a eleggere, nella seduta immediatamente successiva a quella dell'elezione del presidente della provincia o del sindaco e della giunta, i propri rappresentanti in seno all'assemblea.

A seguito di scioglimento di un consiglio comunale o provinciale, i relativi membri eletti nell'assemblea comprensoriale, restano in carica fino alla loro sostituzione.

In caso di morte, decadenza, dimissioni o di permanente impedimento dei membri elettivi dell'assemblea, i consigli comunali o provinciali, provvedono alle relative sostituzioni nel termine di trenta giorni dalla notizia della vacanza.

La perdita del possesso dei requisiti richiesti per l'elezione nell'assemblea comporta la decadenza automatica ed immediata della carica di componente dell'assemblea stessa.

Nella prima fase di applicazione della presente legge, l'assemblea decade in coincidenza con le prime elezioni generali amministrative.

Art. 8.
Compiti

Spetta all'assemblea:

a) eleggere tra i propri membri il presidente dell'organismo comprensoriale ed i membri del comitato esecutivo;

b) adottare il regolamento interno di cui al successivo art. 12;

c) adottare il piano di sviluppo economico-sociale;

d) adottare il piano territoriale;

e) formulare i pareri e le proposte di cui all'art. 4, punto *a*), della presente legge;

f) esercitare, in generale, ogni altra attribuzione eventualmente demandata dalle leggi all'organismo comprensoriale;

g) ratifica i provvedimenti adottati dal comitato esecutivo.

Le delibere di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) sono adottare a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea.

Art. 9.
Convocazione e deliberazioni

L'assemblea è di norma convocata almeno due volte all'anno dal presidente, su proposta e con l'ordine del giorno fissato dal comitato esecutivo.

Quando vi sia richiesta motivata da parte di almeno 1/5 dei componenti l'assemblea, il presidente deve altresì disporre la convocazione, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta stessa, nella quale dovranno essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Le sedute dell'assemblea sono valide con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

Art. 10.
Presidenza

Il presidente dell'assemblea presiede anche il comitato esecutivo, ne coordina l'attività con quelle dell'assemblea, rappresenta a tutti gli effetti l'organismo comprensoriale ed esercita le altre attribuzioni demandategli dal regolamento e dalle leggi.

Art. 11.
Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto:

dal presidente;

da otto membri dell'assemblea.

Il comitato predispone gli atti da sottoporre all'assemblea; dirige gli uffici dell'organismo comprensoriale; svolge le altre funzioni demandategli dal regolamento o dalle leggi.

L'assemblea elegge, come suo primo atto, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente e, successivamente, il comitato esecutivo.

Art. 12.
Revoca

Il presidente, il comitato esecutivo o alcuno dei suoi membri possono essere revocati dal loro ufficio congiuntamente o separatamente a seguito di proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti l'assemblea comprensoriale.

La revoca deve avvenire con il voto favorevole, reso a scrutinio segreto, della maggioranza dei componenti l'assemblea.

La proposta di revoca deve essere posta in discussione entro quindici giorni dalla presentazione negli uffici di segreteria.

Art. 13.
Regolamento interno

Entro due mesi dalla prima riunione, l'assemblea dell'organismo comprensoriale delibera il proprio regolamento contenente disposizioni relative a:

a) la sede dell'organismo comprensoriale;

b) la struttura ed il funzionamento degli uffici comprensoriali, tra i quali sarà previsto l'ufficio tecnico per i piani;

c) le modalità per il funzionamento dell'assemblea e del comitato;

d) le attribuzioni dell'assemblea, del comitato esecutivo e del presidente, nell'ambito delle norme della presente legge.

Il regolamento di cui al presente articolo è approvato dal consiglio regionale entro sessanta giorni dalla sua presentazione allo stesso.

Art. 14.

Piano socio-economico

Il piano di sviluppo socio-economico comprensoriale, in relazione agli indirizzi della programmazione regionale, definisce:

fabbisogni sociali e le relative priorità d'intervento;

le iniziative ritenute più idonee per lo svolgimento dei diversi settori produttivi;

le iniziative da assumere per la tutela e la migliore utilizzazione del territorio.

La Regione, di norma, articola i propri piani generali e settoriali a livello comprensoriale tenendo conto degli obiettivi e delle scelte contenuti nei piani comprensoriali.

I piani socio-economici costituiscono il quadro di riferimento per i programmi e gli interventi delle province, delle comunità montane e dei comuni, dei loro consorzi, degli altri enti pubblici e privati nel comprensorio.

La giunta regionale fornirà dati ed elementi utile per la formazione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo e del successivo art. 15.

Art. 15.

Piano territoriale

Il piano territoriale comprensoriale, coordinato e coerente con quello socio-economico e con il piano urbanistico territoriale deve riguardare l'intero territorio di ciascun comprensorio ed indicare:

le specificazioni territoriali degli interventi regionali, le previsioni globali degli insediamenti ed attrezzature pubbliche e collettive di rilevanza comprensoriale e la loro localizzazione territoriale;

la definizione della principale rete di viabilità extraurbana e del trasporto pubblico;

la destinazione d'uso delle varie zone in termini di funzioni, vincoli e norme con la indicazione di quelle riservate alle espansioni dei centri urbani;

le indicazioni dei vincoli idrogeologici esistenti ai sensi del decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, con le proposte degli eventuali ampliamenti o completamenti;

la proposta di ulteriori perimetri di immobili da sottoporre all'applicazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Al piano territoriale si applicano le disposizioni tutte di cui al precedente articolo.

E' abrogato l'art. 16 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11, nella parte in cui prevede, per le comunità montane, l'obbligo di dotarsi di un piano urbanistico.

Art. 16.

Redazione ed approvazione dei piani

Il progetto del piano socio-economico, adottato dall'assemblea, a cura del presidente del comprensorio viene rinviato ai comuni, alle comunità montane ed alle province interessati, che ne cureranno la pubblicazione, entro tre giorni dal ricevimento, rispettivamente nell'albo pretorio e nel Foglio degli annunzi legali, per quindici giorni.

Entro i successivi quaranta giorni i predetti enti con atto consiliare formuleranno le proprie osservazioni, tenuto conto anche delle indicazioni ad essi pervenute da singoli gruppi ed associazioni.

Entro i successivi novanta giorni, l'assemblea del comprensorio, alla luce delle osservazioni presentate, adotta definitivamente il piano.

Entro quindici giorni dall'adozione definitiva del piano il presidente ne cura l'invio alla giunta regionale, che, entro trenta giorni esercita, ai sensi dell'art. 32 dello statuto della Regione, l'iniziativa della legge regionale di approvazione del piano.

Art. 17.

Personale

Il personale addetto al funzionamento dell'organo comprensoriale è formato da dipendenti comandati dalla Regione, dalle comunità montane e dagli enti locali.

Si potrà anche ricorrere a consulenze ed incarichi professionali o di studio, ove si richiedano particolari competenze tecniche ed organizzative, a condizioni e per periodi determinati.

Le spese per il funzionamento degli organismi comprensoriali sono a carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti di cui al successivo art. 19.

Con il provvedimento regionale relativo al finanziamento degli organismi comprensoriali saranno stabilite le modalità per il rimborso delle spese sostenute dai componenti le assemblee per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 18.

Sedi ed uffici

Nella loro prima fase di attività gli organismi comprensoriali possono utilizzare sedi ed uffici degli enti locali interessati.

Art. 19.

Finanziamento

Gli oneri derivanti dalla presente legge per il finanziamento degli organismi comprensoriali e per il rimborso di spese di personale agli enti locali partecipanti, a partire dal 1978 saranno iscritti, con legge di bilancio, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa denominato: « Contributi per il funzionamento degli organismi comprensoriali e per il rimborso delle spese di personale posto a loro disposizione dagli enti locali partecipanti ».

Art. 20.

Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 21 dicembre 1977

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1977, n. **49.**

Prelevamento dal fondo del cap. 2631 del bilancio 1977 per sopperire alle deficienze di residui passivi eliminati e iscrizioni di capitoli speciali di spesa del bilancio regionale 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1977, n. **50.**

Variazioni al bilancio regionale 1977 nei capitoli di spesa interessanti il settore delle opere pubbliche e quello della tutela della faunistica protetta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1977, n. **51.**

Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 relative a capitoli di spese correnti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1977, n. **52.**

Variazioni al bilancio 1977 per effetto dell'attribuzione alla Regione dei fondi ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1977, n. **53**.

Contributo in conto capitale all'amministrazione provinciale di Campobasso nelle spese di riattamento dell'edificio ex archivio di Stato di Campobasso da destinare a sede di museo a Campobasso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso all'amministrazione provinciale di Campobasso un contributo in conto capitale di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni) nelle spese di riattamento dell'edificio ex archivio di Stato di Campobasso da destinare a sede di museo a Campobasso.

All'erogazione del contributo provvederà la giunta regionale con proprio atto deliberativo.

Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1977 viene iscritto al titolo II, sezione III, rubrica n. 8, il nuovo capitolo di bilancio 1037: « Contributo in conto capitale all'amministrazione provinciale di Campobasso nelle spese di riattamento dell'edificio ex archivio di Stato di Campobasso da destinare a sede di museo a Campobasso ».

Il nuovo capitalo di spesa è dotato di uno stanziamento di competenza di L. 150.000.000 e di una dotazione di cassa di pari importo, previa riduzione della previsione di competenza di L. 150.000.000 da apportarsi a carico del cap. 2630 e una diminuzione di somma pari da apportarsi alla dotazione di cassa del cap. 2595: « Fondo di riserva di cassa ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 dicembre 1977

(784) D'AIMMO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1977, n. **56**.

Norme per l'accelerazione della spesa e per il recupero dei residui passivi.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 2 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

Al fine di accelerare le procedure di spesa previste dalle leggi regionali e di ridurre la consistenza delle somme comprese nel conto dei residui, sino all'entrata in vigore della legge regionale di contabilità in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335, si applicano le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.
Stanziamenti non impegnati

Possono essere cancellate dal conto dei residui le somme relative a stanziamenti previsti da leggi regionali ed afferenti agli esercizi finanziari anteriori al 1977, per le quali non sia intervenuto alcun atto d'impegno.

Nel caso in cui le quote di stanziamento cancellate afferiscano a contributi in annualità, vengono proporzionalmente ridotte anche le somme autorizzate per gli esercizi successivi.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente per la programmazione ed il bilancio integrata dai presidenti delle altre commissioni consiliari permanenti, determina con propria deliberazione le somme da cancellarsi dal conto dei residui con decreto del presidente della giunta regionale.

Le eventuali conseguenti variazioni del bilancio regionale di previsione per l'anno 1977 sono disposte con legge regionale.

Art. 3.
Contributi impegnati e non erogati

Non si fa luogo al provvedimento di concessione di contributi previsti da leggi regionali ed afferenti ad esercizi finanziari anteriori al 1976, inseriti in piani di riparto o in atti equipollenti debitamente approvati, qualora i soggetti a favore dei quali il contributo è stato deliberato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'ultimo comma del presente articolo, non compiano gli atti e non presentino le documentazioni previste dalle disposizioni vigenti per la emanazione del provvedimento medesimo.

Qualora siano stati emanati i provvedimenti di concessione dei contributi, ovvero i piani di riparto valgano per legge come concessione degli stessi, il contributo può essere revocato se entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma precedente, ovvero entro il maggior termine eventualmente stabilito dalla legge o previsto dallo atto di concessione, i soggetti beneficiari non compiano gli atti e non producano le documentazioni prescritte dalle disposizioni vigenti per l'erogazione del contributo medesimo.

Qualora l'erogazione del contributo presupponga in base alla legge o all'atto di concessione l'avvenuta acquisizione di beni o di servizi, non si fa luogo alla revoca ove entro i termini di cui al comma precedente sia stato stipulato il contratto o pubblicato il bando di gara.

La procedura prevista dal precedente secondo comma si applica altresì quando, nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo, sia successivamente intervenuto il provvedimento di concessione; in tal caso il termine di novanta giorni decorre dalla data di emissione del decreto di concessione dei contributi.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale con il concorso, ai sensi dell'art. 16, quarto comma, dello statuto, della prima commissione consiliare per la programmazione e il bilancio integrata dai presidenti delle altre commissioni consiliari permanenti e d'intesa con la stessa, esamina lo stato della spesa regionale, procede all'individuazione delle singole procedure applicative di leggi regionali da assoggettarsi alle disposizioni del presente articolo nonchè dei relativi atti di impegno o di concessione, ed indica le eventuali modificazioni da apportarsi alla normativa regionale vigente per il conseguimento degli obbiettivi previsti dalla presente legge.

La giunta regionale, sulla base delle risultanze dell'indagine di cui al comma precedente, presenta un progetto di legge inteso ad individuare, apportandovi eventuali modifiche, le norme di legge e le relative procedure d'attuazione cui applicare le disposizioni del presente articolo, indicando altresì, in allegato i corrispondenti atti d'impegno e di concessione.

Art. 4.
Provvedimenti amministrativi

Successivamente alla scadenza dei termini di cui al precedente art. 3, commi primo, secondo, terzo e quarto, il presidente della giunta regionale con il proprio decreto provvede, rispettivamente, alla concessione o all'erogazione dei contributi in relazione ai quali i beneficiari abbiano adempiuto agli incombenti prescritti.

Il presidente della giunta regionale dispone con proprio decreto la riduzione dei piani di riparto, la revoca dei contributi e la conseguente cancellazione dal conto dei residui delle somme relative ai contributi per i quali non abbiano avuto corso, rispettivamente, la concessione o l'erogazione.

Nel caso in cui le quote di stanziamento cancellate afferiscano a contributi in annualità vengono proporzionalmente ridotte anche le somme autorizzate per gli esercizi successivi.

Art. 5.

Contributi relativi all'esercizio 1976 impegnati e non erogati

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si applicano altresì agli atti di impegno e di concessione relativi ai contributi previsti da leggi regionali ed afferenti all'esercizio finanziario 1976 cui non abbia fatto seguito l'erogazione entro il termine dell'esercizio 1977.

I relativi termini decorrono dall'entrata in vigore della legge regionale da emanarsi secondo quanto previsto dai commi quinto e sesto del precedente art. 3, con riferimento al suddetto esercizio finanziario 1976.

L'attività d'indagine prevista dal quinto comma del precedente art. 3, deve essere conclusa entro il 31 marzo 1977.

Art. 6.

Modalità di erogazione dei contributi e in conto interessi

I contributi in annualità e in conto interessi previsti dalle leggi regionali vigenti, per i quali sia intervenuto atto di impegno o di concessione e per i quali i destinatari presentino la documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione o l'avvenuto affidamento del mutuo, sono erogati, ferma restando la durata dell'intervento, con imputazione della spesa in bilancio avente decorrenza dall'esercizio in cui ha iniziato l'ammortamento dei mutui stessi.

I contributi in annualità relativi ad opere ed interventi che i beneficiari eseguano senza ricorso a mutui sono erogati con imputazione avente decorrenza dall'esercizio in cui si siano verificate le altre condizioni previste dalla legge per la erogazione dei contributi medesimi.

La durata dell'intervento previsto dalla legge istitutiva è prorogata per la quota corrispondente alla somma da erogare di tanti esercizi quante sono le annualità autorizzate negli esercizi precedenti a quelle dell'esercizio in cui inizia l'erogazione.

Con il decreto che dispone l'erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti sono determinate le nuove decorrenze degli impegni e la corrispondente proroga della durata degli impegni medesimi, nonchè la conseguente riduzione dell'ammontare delle annualità originariamente autorizzate per gli anni precedenti, per un importo pari all'entità dei contributi non erogati afferenti ciascun limite d'impegno.

Il presidente della giunta regionale dispone con proprio decreto la cancellazione dall'elenco dei residui degli stanziamenti relativi ai contributi in annualità o in conto interessi per i quali non abbia avuto luogo, rispettivamente, l'inizio dell'ammortamento dei mutui o l'erogazione dei contributi e definisce le nuove decorrenze per gli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5.

Per gli stanziamenti relativi agli esercizi precedenti al 1977 il decreto di cui al comma precedente è emesso entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli esercizi successivi si provvede entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 7.

Reimpiego delle somme

Con successivi provvedimenti legislativi sono determinate le modalità per l'impiego delle risorse che risulteranno disponibili in seguito all'applicazione dei precedenti articoli.

Art. 8.

Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 ottobre 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 settembre 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 27 ottobre 1977, prot. n.* 22702/13701).

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1977, n. **57.**

Maggiore dotazione finanziaria per attuazione per interventi a seguito di calamità naturali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 2 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 l'ulteriore spesa di lire 2.500 milioni.

Art. 2.

Al finanziamento dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione per lire 25.000 milioni della dotazione del cap. 182101 « Interessi passivi sui mutui e prestiti a lunga scadenza », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977.

Di conseguenza la dotazione del cap. 265200 « Opere pubbliche in dipendenza di calamità naturali, alluvioni, frane e piene, consolidamento e trasferimento degli abitati », pure iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1977, è incrementato dell'importo di lire 2.500 milioni.

Art. 3.

In deroga alle procedure di cui agli articoli 9 e 11 della citata legge regionale n. 34/1973 sono assegnati i seguenti contributi straordinari:

lire 1.000 milioni all'amministrazione provinciale di Varese per fronteggiare gli oneri sostenuti per opere di ripristino urgente, conseguenti ai danni provocati nel territorio provinciale dai nubifragi dell'estate 1977;

lire 500 milioni alla comunità montana della Valtellina per interventi vari e lavori, anche di rilevazione idrogeologica, geomorfologica e geotecnica sul movimento franoso in atto nel territorio del comune di Spriana.

Il presidente della giunta regionale provvederà con proprio decreto all'erogazione dei contributi di cui al precedente comma, per i quali gli enti interessati dovranno produrre rendiconto ai sensi della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 ottobre 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 ottobre 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 ottobre 1977, prot. n.* 21802/13848).

(1287)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100780560)